TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. 69-1/2022

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA PROPOSTA

DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Debitore istante: Fortunato Schifano

* * *

La sottoscritta Avv. Elena Femia (FMELNE73E62D969E, PEC: elena.femia@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, con studio in Genova, Via Galata 9/6, in qualità di professionista incaricato di assolvere le funzioni di OCC con riguardo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta su istanza del Signor Fortunato Schifano, nato a Genova il 28/12/1962, C.F. SCHFTN62T28D969K,

premesso che

- il Sig. Fortunato Schifano, debitore sovraindebitato, ha proposto ai creditori ex art. 67 e ss
 C.C.I.I. un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, indicando in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- con la detta proposta il Sig. Schifano, dato atto dell'esposizione debitoria per complessivi Euro 112.703,26, oltre i crediti prededucibili sorti in occasione della procedura per complessivi

1

Euro 6.000,00, ha formulato un piano per la ristrutturazione dei debiti che prevede di <u>saldare</u> ed estinguere tutte le posizioni pendenti, mettendo a disposizione dei creditori la somma complessiva di Euro 62.351,00, importo destinato all'integrale risanamento dell'esposizione debitoria;

- il piano così formulato prevede che con tale somma il Sig. Schifano provvederà:
- a) al <u>pagamento integrale dei crediti prededuttivi</u>, versando complessivi Euro 6.000,00 nel termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di omologazione del piano,
- b) al pagamento parziale, in ragione del 50% del dovuto, a saldo dei crediti ipotecari, versando complessivi Euro 12.343,66 in n. 180 rate, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di omologazione del piano, a favore UBI Banca, con riguardo al mutuo contratto per l'acquisto del box, nonchè versando complessivi € 38.620,35 in n. 180 rate mensili, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di omologazione del piano, a favore di ISEO SPV S.r.l. (cessionaria del credito UBI BANCA) con riguardo al mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione,
- c) al pagamento parziale, in ragione del 50% del dovuto a saldo del credito chirografario, versando la somma complessiva di € 5.387,62, dei quali € 2.000,00 nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di omologazione del piano ed il residuo in n. 48 rate mensili a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di omologazione del piano, a favore del Condominio di Via del Campasso 16-58 D, con riguardo alle spese di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la proposta prevede che i crediti muniti di ipoteca vengano soddisfatti non integralmente e ciò risulta conforme alla previsione di cui all'art. 67, 4° co. CCII, essendone stato assicurato il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato effettivamente attribuibile agli immobili oggetto di garanzia ipotecaria, come già attestato dallo scrivente O.C.C.;

- il debitore, inoltre, precisa che il pagamento di tutti crediti secondo le modalità ed i termini indicati nel piano di ristrutturazione, deve intendersi eseguito "a saldo capitale, interessi e spese, nulla escluso ed eccettuato, con integrale falcidia del residuo credito";
- per non pregiudicare la fattibilità e l'attuazione del piano così proposto, su istanza del debitore, con il decreto emesso ai sensi dell'art. 70, 1°co, C.C.I.I., è stata disposta la sospensione del procedimento di esecuzione forzata rubricata al n. R.G.E. 433/2020, avente ad oggetto sia l'appartamento che il box in comproprietà dei Signori Schifano e Chieppa, entrambi beni assegnati al proponente in sede di divorzio;
- come già riferito a cura della scrivente, nessuna osservazione è stata presentata dai creditori successivamente alla comunicazione eseguita in ottemperanza al decreto di apertura del procedimento ed ai sensi dell'art. 70, 1°co., C.C.I.I..

* * *

La scrivente, sentito il debitore assistito dall'Avv. Tiziana Bazurro, con le presenti note prende atto e riferisce quanto dallo stesso precisato in ordine alla proposta avanzata ai creditori per la ristrutturazione dei propri debiti.

Il Sig. Fortunato Schifano, condebitore unitamente alla Sig.ra Laura Chieppa e coobbligato in solido con la medesima all'adempimento delle obbligazioni in origine dagli stessi assunte nei confronti dell'Istituto mutuatario/creditore ipotecario, nonchè del Condominio di Via del

Campasso 16-58 D, precisa che con la proposta *de qua* si impegna ed obbliga ad adempiere per intero ed in via unilaterale alle prestazioni offerte con il piano di ristrutturazione (che con l'omologazione "sostituirà" l'obbligazione originaria), così realizzando una successione a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli soltanto sarà tenuto ad eseguire le prestazioni proposte, con effetto liberatorio del coobbligato solidale; l'esatto adempimento del piano omologato, poi, comporterà l'estinzione dell'obbligazione originaria e la completa liberazione di entrambi i condebitori solidali.

Quanto sopra in conformità ed in adempimento alle obbligazioni giuridiche assunte dal Sig. Schifano nei confronti dell'ex coniuge sia in sede di separazione (v. verbale omologato in atti prod.n. 10, ove sul punto si legge: "...la casa coniugale di proprietà resta assegnata a Schifano Fortunato, il quale provvede al continuo pagamento delle rate del mutuo casa e box e al pagamento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza nulla chiedere a Chieppa Laura..."), nonchè in sede di divorzio (v. sentenza del Tribunale di Genova n. 2270/2017, R.G. n. 780/2017 prod.n.11, che ha conferito vigore alle condizioni concordate fra i coniugi che prevedono, fra l'altro: a) l'assegnazione definitiva in capo al Sig. Schifano della casa coniugale sita in Via del Campasso 16/4, sul presupposto che il Sig. Schifano continui a farsi carico, in via unilaterale, del pagamento delle rate del mutuo e delle spese di gestione dell'immobile; b) la rinuncia della Sig.ra Chieppa a qualsivoglia pretesa sul bene).

Nella fattispecie il Sig. Schifano e la Sig.ra Chieppa hanno quindi pattiziamente concordato, fin dalla loro separazione personale, che il primo assuma a proprio carico il debito della seconda, operazione che può essere qualificata e ricondotta all'istituto dell'accollo, giacchè si verifica l'effetto tipico suo proprio consistente nell'assunzione per parte di un soggetto del debito altrui.

Si tratta, evidentemente, di un accollo cd. interno intervenuto con riguardo ad un rapporto obbligatorio principale in cui, da un lato, c'è un creditore e, dall'altro, più debitori i quali, con un apposito accordo avente una sua propria causa, convengono di suddividere diversamente "le parti dell'obbligazione spettanti a ciascuno di essi", derogando alla presunzione di cui all'art. 1298, 2° comma, cod. civ.

Cosi facendo i condebitori hanno modificato il meccanismo della solidarietà nei rapporti interni annullandone completamente gli effetti, avendo stabilito che la parte di debito gravante su uno dei coobbligati, vale a dire sulla Sig.ra Chieppa, venga assunta interamente dall'altro, vale a dire dal Sig. Schifano (id est: dall'accollante - novazione soggettiva).

In sintesi la proposta di ristrutturazione del debito ipotecario contenuta nel piano del Sig. Schifano comporta, nei confronti dei creditori, una successione a titolo particolare nella titolarità passiva del debito e costituisce assunzione di una nuova obbligazione rispetto all'originaria, la cui estinzione è condizionata al corretto adempimento del piano, vale a dire al pagamento dell'importo ivi indicato secondo i termini e le modalità proposte dal debitore, che si è accollato il pagamento anche del debito gravante sul condebitore e ciò in adempimento alle obbligazioni familiari assunte fra i coniugi in sede di separazione e divorzio.

Per effetto di ciò, in assenza di osservazioni del creditore ipotecario, con l'omologazione del piano si concretizzerà la novazione ("condizionata" all'adempimento ed all'estinzione della nuova obbligazione) del rapporto intercorrente fra il creditore e il debitore proponente, il quale si obbliga a portare a compimento il piano di ristrutturazione e, con l'estinzione dell'obbligazione originaria, verrà liberata anche la Sig.ra Chieppa, permanendo in ogni caso ferma l'ipoteca immobiliare a garanzia dei creditori/Istituti mutanti fino alla completa estinzione del nuovo debito contratto dal debitore Schifano in esecuzione del piano omologato.

In ordine a quanto sopra la scrivente rileva che a mente dell'art. 67 CCII la proposta ai creditori del piano di ristrutturazione dei debiti "ha un contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"; in concreto il contenuto di tale proposta è aperto sicché, a modesto avviso di chi scrive, deve ritenersi ammesso, ad esempio, che la stessa possa contemplare:

- l'assunzione in capo al proponente dell'obbligazione di soddisfacimento integrale del debito
 (nei limiti e secondo i termini e le modalità previsti dal piano) anche per la parte gravante sul
 condebitore solidale, già liberato dall'obbligo nei rapporti interni ex art. 1298 c.c., con effetto
 liberatorio anche nei rapporti esterni condizionato all'adempimento delle nuove obbligazioni;
- che con l'omologa del piano si determini la novazione del rapporto con il proponente in ragione dell'estinzione dell'obbligazione originaria e che da ciò derivi altresì la liberazione del coobbligato solidale non proponente, seppur l'effetto nei rapporti esterni sia condizionato all'adempimento delle nuove obbligazioni da parte del debitore proponente la ristrutturazione;
- che venga mantenuta e conservata l'ipoteca immobiliare fino a completa estinzione del nuovo debito, o meglio delle nuove obbligazioni contratte in esecuzione del piano omologato, ai sensi dell'art. 1232 c.c. e che il provvedimento di omologa possa quindi prevedere, ora per allora, la relativa cancellazione;
- che il proponente, successore a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio originario, possa richiedere al Tribunale di disporre il divieto di azioni esecutive nonchè di adottate le misure necessarie e idonee a conservare l'integrità del patrimonio del proponente (seppur comune al condebitore non proponente) e ciò fino alla conclusione del

procedimento, laddove sia evidente che in assenza di tale misure la complessiva fattibilità del piano venga del tutto vanificata.

Si evidenzia, inoltre, che il procedimento preveda l'ampia partecipazione di tutti i creditori coinvolti che infatti, a mente dell'art. 70 CCII, possono comunque formulare osservazioni in ordine al piano di ristrutturazione così proposto.

Pare in ogni caso alla scrivente possibile affermare che nella fattispecie l'estinzione dell'obbligazione originaria derivi automaticamente come effetto conseguente all'omologa del piano, tenuto conto delle modifiche ivi proposte con riguardo al soggetto obbligato, alle modalità ed ai termini di estinzione dell'obbligazione, sicché, sempre a sommesso avviso di chi scrive, non sarebbe neppure necessaria la volontà espressamente manifestata di novare delle parti, in quanto tali modificazioni comportano già di per sé sole ed inevitabilmente l'estinzione dell'obbligazione originaria, fatta salva, nel caso di specie, la garanzia ipotecaria che per volontà del proponente permane in ogni caso ferma fino all'estinzione della nuova obbligazione dallo stesso assunta nel piano omologato, impegnando quest'ultimo solo ed esclusivamente in funzione dello stesso.

* * *

Complessivamente la proposta del Sig. Schifano risulta elaborata con l'intento di ristrutturare i propri debiti, così come allo stesso consentito per previsione legislativa, assicurando ai creditori una quota di rientro del loro credito superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza, nonchè assicurando agli stessi il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di ipoteca.

In ordine a quanto sopra si rammenta che il Sig. Schifano ha già corrisposto n. 89 rate di rimborso del mutuo afferente l'appartamento, per circa Euro 36.500,00 s.e.o. nonchè n. 78 rate di rimborso del mutuo afferente il box, per circa Euro 11.200,00, e che rispetto al valore attualizzato dei detti beni, stimato in sede di esecuzione pari rispettivamente ad Euro 55.000,00 ed Euro 21.000,00, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con il piano proposto lo stesso avrà loro rimborsato ai creditori ipotecari complessivamente Euro 23.543,66, a saldo ed estinzione del mutuo afferente il box, ed Euro 75.120,35, a saldo ed estinzione del mutuo afferente la casa di abitazione.

La proposta di pagamento non integrale dei crediti ipotecari risulta quindi più vantaggiosa per gli stessi ai quali, non appare revocabile in dubbio, viene assicurato il pagamento in misura superiore a quella realizzabile avuto riguardo agli attuali valori di mercato attribuibili ai detti beni tenuto conto, non da ultimo, degli importi di cui all'offerta minima prevista per l'aggiudicazione all'asta lo scorso dicembre 2022.

Inoltre il piano proposto consentirebbe al ricorrente di conservare la casa di abitazione, circostanza di tutto rilievo che incide complessivamente sull'attuabilità del piano di ristrutturazione medesimo.

La perdita della casa di abitazione, fra l'altro, non apporterebbe alcun reale "vantaggio" ai creditori ipotecari che, da una parte difficilmente vedrebbero soddisfatto integralmente o comunque "in misura superiore" il loro credito nell'ipotesi di vendita all'asta e, dall'altra, perderebbero qualsivoglia possibilità di recuperare in futuro l'eventuale credito residuo.

In siffatto contesto la richiesta di misure protettive come formulate dal ricorrente trova, quindi, sicuramente giustificazione.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Avv. Elena Femia, in funzione di OCC, preso atto delle precisazioni di cui sopra, conferma l'attestazione sull'ammissibilità e fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto dal Sig. Fortunato Schifano in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 67 e ss del CCII.

Con osservanza.

per adesione e ratifica

Genova 17/2/2023

Fortunato Schifano

Avv. Elena Femia

9



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE VII PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura N. 69-1//2022

Il Giudice Delegato

Lette le proposte di modifica al piano depositate dall'Avv.to Femia in qualità di OCC e rilevato che con le stesse si propone di includere nella efficacia del piano anche il 50% degli immobili di proprietà della coobbligata Chieppa Laura

Ritenuto che si tratti di problematica su cui è opportuno provocare il contraddittorio

FISSA

Per la comparizione dell'istante e del creditore ipotecario l'udienza del **21 marzo 2023 ore 10.00**, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di eventuali memorie.

DISPONE che, a cura dell'OCC, vengano pubblicati la precisazione della proposta e il presente decreto, nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della medesima precisazione e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 10

Si comunichi Genova, 28/02/2023

> Il Giudice Cristina Tabacchi

